



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 147 della seduta del 31 marzo 2023.

Oggetto: Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. << Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: MINENNA

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente di Settore: Ing. Gianfranco Comito

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 148250 del 29 marzo 2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 34, 36, 43 e 50 dello Statuto della Regione Calabria in materia di potestà regolamentare della Giunta regionale;
- l'art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 10 e ss.mm.ii, di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- la DGR n. 577 del 23/12/2021 di approvazione del "*Disciplinare operativo per il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica*";
- la DGR n. 65/2022 di presa d'atto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968) INTESA 28 novembre 2019 ([GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019](#));
- l'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 "Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";

CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 10/2013, stabilisce:

- all'art. 2:
 - comma 2: "Ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a V.A.S., alle sedute della S.T.V., in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, sono presenti anche, a titolo consultivo e senza il diritto di voto, n. 5 componenti designati dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
 - comma 3: "Ai soli fini della valutazione ambientale strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale partecipa alle sedute della STV, a titolo consultivo e senza diritto di voto, personalmente o per delega, il dirigente del settore urbanistica.";
 - comma 4: "Alle sedute e all'attività della S.T.V., ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti o consulenti individuati dal Dirigente Generale nel rispetto dei limiti, anche di spesa, nonché delle procedure vigenti in materia, ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata, ivi compresa l'A.RP.A.CaL, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni la cui presenza sia prescritta dalla legge" da potersi applicare qualora la peculiarità del procedimento ne determini l'esigenza;
- all'art. 11, comma 2 gli oneri istruttori per la procedura di valutazione di incidenza, senza alcuna differenziazione tra i livelli progressivi di valutazione, in un importo dovuto in somma fissa diversificato solo sulla base del valore dell'intervento;
- all'art. 12 la determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

PRESO ATTO CHE:

- il Disciplinare operativo di cui alla DGR n. 577 del 23/12/2021:
 - stabilisce al paragrafo 2.1 che per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett b) e c) della Legge Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii, "*il settore competente in materia Urbanistica - oltre ad esprimersi in merito alla stretta e specifica competenza urbanistica - assicura il raccordo delle funzioni regionali coinvolte nell'attività endoprocedimentale di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di semplificare le procedure interne all'Amministrazione regionale esprimendo per conto della medesima, il provvedimento (preliminare ovvero definitivo) unificato dei contributi dei Rappresentanti dei Dipartimenti regionali, ciascuno per*

la propria competenza; i Rappresentanti dei Dipartimenti regionali intervengono per esprimere parere obbligatorio, o consultivo o di assenso comunque denominato, in applicazione dei loro poteri decisionali e/o consultivi, ciascuno per la propria competenza, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.”;

- istituisce al paragrafo 2.2 “...Tavolo Tecnico composto dai Rappresentanti dei Dipartimenti regionali competenti che interagiscono in applicazione dei poteri consuntivi e/o decisionali nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica ed esprimono vincoli territoriali giuste normative comunitarie nazionali regionali e di settore vigenti...”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4”, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, al fine di rendere omogeneo il processo di valutazione d’incidenza sul territorio nazionale, relativamente agli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali, introducono una netta demarcazione dei livelli progressivi di valutazione (denominati Screening specifico e Valutazione appropriata), che caratterizzano il processo decisionale stesso;
- con l’art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 è stato abrogato il Regolamento reg. n. 3 del 20 aprile 2022 recante ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale”;

RILEVATO CHE:

1. la modifica del comma 2 dell’art. 11 Reg. regionale n. 10/2013, in accordo con le linee guida nazionali richiamate, permette la quantificazione degli oneri istruttori, in relazione all’attività istruttoria che ogni livello determina e, nello specifico, per la fase di Screening Specifico;
2. l’abrogazione:
 - per il principio di semplificazione delle procedure interne all’Amministrazione regionale, dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del Reg. regionale n. 10/2013, in virtù del combinato disposto dei par. 2.1 e 2.2 del richiamato Disciplinare operativo e del comma 4 dell’art. 2 del Reg. regionale n. 10/2013, assicura in ogni caso, per i procedimenti così definiti complessi quale quello di accompagnamento alla VAS, il raccordo delle funzioni regionali coinvolte nell’attività endo-procedimentale di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - dell’art. 12 “Determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso” del Reg. regionale n. 10/2013, è conforme a quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022;

RITENUTO pertanto necessario modificare il regolamento regionale 5 Novembre 2013 n.10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI">>, come riportato nello schema allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”);

VISTO l’allegato “A” che costituisce parte integrante della deliberazione;

DATO ATTO che la presente proposta di regolamento è stata redatta con il supporto del Settore “Ufficio Legislativo - Miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni

di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di approvare le modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013 n.10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI">> riportate nello schema allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato "A");

2.- di demandare al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" gli adempimenti consequenziali all'entrata in vigore del medesimo regolamento;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

(MONTILLA)

IL PRESIDENTE

(OCCHIUTO)

Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI">>

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 bis del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. Al comma 3 dell'art. 2 bis, dopo la parola << commi >> le parole <<2, 3,>> sono soppresse.

Articolo 2

(Modifiche all'art. 4 del Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10)

1. Al comma 6 dell'art. 4 le parole << - fatto salvo quanto necessario per le finalità di cui al successivo art. 12 ->> sono soppresse.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10)

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per i due livelli di valutazione progressiva denominati rispettivamente Screening Specifico e Valutazione appropriata, l'importo è dovuto in somma fissa secondo i parametri di seguito specificati:
 - a) Screening Specifico:
 - € 200,00 (duecento/00) per interventi di valore inferiore a € 200.000,00;
 - € 350,00 (trecentocinquanta/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00;
 - € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore superiore a € 1.000.000,00.
 - b) Valutazione appropriata:
 - € 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore inferiore a € 200.000,00;
 - € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00;
 - € 3.000,00 (tremila/00) per interventi di valore superiore a € 1.000.000,00.

La somma versata a titolo di oneri istruttori per lo screening specifico di cui alla lettera a) è decurtata da quella dovuta, ai sensi di quanto previsto alla lettera b), a titolo di oneri istruttori per la Valutazione appropriata>>.

Articolo 4

(Abrogazioni)

1. All'art. 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 i commi 2 e 3 sono abrogati;
2. L'art. 12 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 è abrogato.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.